

corruzione, in modo calibrato alle peculiarità della struttura, contrastando le tendenze di esclusività delle competenze e favorendo l'interscambiabilità.

Nel caso in cui l'Amministrazione riceva formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva deve sempre procedere alla **rotazione straordinaria**, assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.

Al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza:

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- b) di una condotta oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura.

Qualche incertezza si è registrata rispetto al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione. Ad avviso dell'Autorità, tale momento coincide con la conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale³⁹ da parte del pubblico ministero.

A fronte del fatto che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, sarà cura del Ministero della giustizia, in linea con le raccomandazioni dell'ANAC, introdurre nel codice di comportamento il seguente obbligo: *"i dipendenti devono comunicare all'amministrazione la sussistenza di procedimenti penali a proprio carico nell'ambito dei quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale"*.

Rilevato che l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento, ne consegue che l'amministrazione è tenuta alla revoca dell'incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva⁴⁰.

Nel caso di personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

Poiché l'art. 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001 non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione straordinaria, si resta in attesa della specifica delibera dell'Autorità.

Al fine di poter disporre di tutti gli elementi utili a delineare un quadro il più possibile esaustivo circa le attività del Ministero maggiormente esposte al rischio corruzione, nel 2019 sarà attuato un sistema di monitoraggio dei procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità amministrativa, con riferimento a quelli in corso e a quelli espletati nell'ultimo triennio.

Il monitoraggio sarà effettuato dal Responsabile PCT attraverso l'acquisizione semestrale dei dati relativi ai reati commessi dai dipendenti contro la pubblica

³⁹ Artt. 405 comma 1 c.p.p. e 129 disp. att. c.p.p..

⁴⁰ Art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001

amministrazione mediante interlocuzione con le Direzioni generali del personale dei dipartimenti che ne siano dotati e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, Ufficio per i procedimenti disciplinari. Il monitoraggio dovrà consentire di individuare, per ciascun procedimento disciplinare, la trasgressione accertata e la sanzione conseguentemente irrogata, nonché i procedimenti penali e per responsabilità amministrativa eventualmente connessi.

La misura consentirà, altresì, di individuare le violazioni maggiormente ricorrenti presso le strutture centrali e periferiche, al fine di pervenire all'individuazione di ulteriori misure organizzative per la prevenzione di illeciti su cui saranno fornite a cura del RPCT apposite istruzioni operative in merito.

Le inconfiribilità e le incompatibilità

Tra le misure finalizzate a prevenire i conflitti di interesse e, quindi, la compromissione dell'imparzialità, si rivela come prioritaria l'applicazione delle misure di *pre-employment* (inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi), *on-employment* (conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni) e *post-employment* (situazioni di *pantouflage* successive alla cessazione dell'incarico).

Nel delineare la strategia di disciplina della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di corruzione, la legge n. 190/2012 è intervenuta anche sul regime giuridico dell'accesso e della permanenza nelle cariche pubbliche al fine di evitare che possano ricoprire e permanere in incarichi pubblici amministrativi e dirigenziali soggetti che si trovano in situazioni tali da impedire lo svolgimento dei compiti attribuiti in conformità ed ossequio ai principi costituzionali di imparzialità, di servizio esclusivo della Nazione e di disciplina e onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche.

La legge n. 190/2012 modifica il regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici e introduce un nuovo regime delle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.

Il regime delle inconfiribilità è relativo agli incarichi amministrativi apicali e si applica nei confronti di coloro che abbiano ricoperto ruoli di vertice in enti privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: l'esigenza che si vuole soddisfare è evitare che chi ricopre una funzione dirigenziale o di vertice possa perseguire l'interesse dell'ente privato da cui proviene a discapito della cura dell'interesse pubblico.

Il regime delle incompatibilità ha invece riguardo alle funzioni dirigenziali apicali nell'amministrazione e ad incarichi o cariche, anche non retribuiti, rivestiti in enti privati regolati e finanziati dalla pubblica amministrazione: esso mira ad impedire situazioni di conflitto di interesse che potrebbero verificarsi qualora un soggetto titolare di un ufficio pubblico potesse contemporaneamente rivestire incarichi presso soggetti privati che il suo ufficio ha il compito di regolare o finanziare, così da mettere a repentaglio l'imparzialità dello svolgimento delle funzioni.

La comune finalità dei due regimi è dunque quella di preservare l'imparzialità dell'azione amministrativa e il perseguimento della cura dell'interesse pubblico, evitando che interessi privati possano condizionare l'azione amministrativa.

In ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi è verificata:

- ✓ all'atto del conferimento dell'incarico
- ✓ annualmente ovvero, su richiesta, nel corso del rapporto.

Nel caso in cui la situazione di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se, invece, la citata situazione emerge nel corso del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 15 il procedimento di contestazione dell'esistenza o dell'insorgenza della situazione di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico è di competenza propria del Responsabile per la prevenzione della corruzione all'interno della pubblica amministrazione. L'ANAC non ha al riguardo alcun potere di ordine né di annullamento dell'atto di archiviazione predisposto dal RPCT, esulando tali poteri dal perimetro dell'attività di vigilanza svolta dall'ANAC ai sensi dell'art. 16, comma 1.

Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'ANAC, infatti, ai sensi dell'art. 16, può intervenire sia nel corso del procedimento di conferimento che al termine dello stesso.

Il RPCT vigila inoltre, affinché le situazioni siano rimosse.

Le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconfiribilità sono disciplinate, invece, negli artt. 17 e 19, oltre a quella consistente nella pubblicazione obbligatoria dell'atto di accertamento della nullità dell'incarico sul sito dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

Per quanto riguarda l'inconfiribilità, l'art. 17 del citato decreto prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme sulle inconfiribilità e i relativi contratti siano nulli. A seguito della dichiarazione di nullità, una sanzione inibitoria colpisce l'organo che ha conferito l'incarico, prevedendo l'art. 18 a carico di coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto l'impossibilità di conferire gli incarichi di propria competenza per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto.

Con riferimento, invece, all'incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del RPCT all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

In ottemperanza alle precisazioni dell'Autorità contenute nelle apposite linee guida ([determinazione n. 833/2016](#)) il Ministero richiede la presentazione della dichiarazione corredata dall'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Sono predisposte le seguenti modalità di verifica ed accertamento da effettuarsi da parte del direttore dell'ufficio che conferisce l'incarico.

Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo dopo che il direttore dell'ufficio conferente abbia ultimato la verifica sulla dichiarazione resa

dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal *curriculum vitae* e dai fatti notori comunque acquisiti.

Quest'ultimo deve anche adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15, inoltrando le suddette dichiarazioni alla redazione del sito per il tramite dei rispettivi referenti dipartimentali.

I direttori degli uffici che conferiscono gli incarichi (es. i direttori degli istituti penitenziari per gli incarichi agli psicologi e il direttore dell'Ufficio II della Direzione generale penale del DAG per quelli agli interpreti), al fine di emettere l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ⁴¹ quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, sono tenuti a verificare le autocertificazioni tramite il casellario giudiziario e tramite l'interrogazione del portale di infocamere "Telemaco" (<https://telemaco.infocamere.it/>) che consente all'amministrazione di estrarre documenti ufficiali.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla PCM – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Al RPCT spetta la supervisione sulle dichiarazioni di tutti gli incarichi e, in sede di procedimento sanzionatorio, l'accertamento dell'esistenza del dolo o della colpa lieve in capo al conferente l'incarico.

Al fine di agevolare il compito del RPCT di far rispettare le previsioni del decreto e di contestare la violazione, nonché di effettuare la segnalazione all'ANAC i direttori degli uffici conferenti devono produrre le relazioni secondo il seguente cronoprogramma

<i>Fasi di attuazione</i>	<i>Tempi di attuazione</i>	<i>Soggetto Responsabile</i>	<i>Indicatori di attuazione</i>
Rinnovo della procedura di richiesta al personale delle dichiarazioni in materia di incompatibilità o inconferibilità	Marzo 2019	Direttori degli uffici	Relazione da inoltrare al RPCT
Verifiche sulle dichiarazioni	Aprile 2019	Direttori degli uffici	Verifiche a campione

⁴¹ Vd. art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'art.15 comma 2, d.lgs. n. 33/2013.

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi è espressamente inserita la menzione delle cause di incompatibilità e i soggetti interessati devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico la dichiarazione della loro insussistenza, dichiarazione da rinnovare nel corso del rapporto.

Per quanto riguarda l'applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del decreto in esame, l'ANAC e la giurisprudenza amministrativa concordano nel ritenere sussistente la competenza del RPCT ad adottare l'atto dichiarativo della nullità per il verificarsi della condizione di inconferibilità. L'Autorità, infatti, gode di un generale potere di vigilanza, rafforzato attraverso il riconoscimento di forme di dissuasione e di indirizzo dell'ente vigilato, che possono condurre alla sospensione di un procedimento di conferimento ancora in fieri, ma non alla sostituzione delle proprie determinazioni a quelle che solo l'ente vigilato è competente ad assumere.

Ne consegue che il RPCT, accertata l'inconferibilità e dichiarata la nullità dell'incarico, al fine di ripristinare gli interessi pubblici violati, deve portare a conoscenza l'atto di contestazione tanto al direttore dell'ufficio che ha conferito l'incarico quanto al soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Al RPCT è attribuita la competenza in ordine all'attività sanzionatoria anche nei confronti dei componenti dell'Ufficio conferente, previo procedimento di contestazione che garantisca il contraddittorio e il diritto di difesa degli interessati.

In caso di dichiarazioni mendaci, peraltro, sono previste diverse misure sanzionatorie.

L'organo conferente è sanzionabile nei casi in cui l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito nonostante nella dichiarazione fossero presenti elementi che, adeguatamente accertati, avrebbero fatto rilevare cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Le dichiarazioni non veritiere sono sottoposte, da un lato, alle conseguenze di carattere penale o disciplinare e alla temporanea inconferibilità soggettiva: per cinque anni successivi, infatti, al soggetto interessato non potrà essere conferito nessuno degli incarichi contemplati nel decreto.

Le attività successive alla cessazione del servizio : *pantouflage* o *revolving doors*

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. n. 190/2012 ha aggiunto il comma 16 ter all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo un'ipotesi di incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*).

Tale incompatibilità ha la finalità di evitare che il dipendente, auspicando una successiva propria assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte della sua amministrazione, possa agevolarla o comunque subire influenze nell'esercizio delle sue funzioni.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto.

Il divieto è anche volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La norma si applica non solamente soli dipendenti pubblici ma anche ai dirigenti non legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione, considerandosi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal citato decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Le prescrizioni ed i divieti contenuti nel citato art. 53, comma 16 ter trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Per "dipendenti con poteri autoritativi e negoziali" si devono intendere tutti i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra accennati attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Vi rientrano, quindi, coloro che esercitano funzioni apicali o che comunque hanno il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Per quanto concerne poi il concetto di "poteri autoritativi e negoziali", l'Autorità ha precisato che si devono intendere quelli che si sostanziano in:

- ✓ provvedimenti di conclusione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi per l'Amministrazione o volti, in generale, a concedere vantaggi o utilità al privato (autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, ecc.)
- ✓ provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Rientra tra i compiti del RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, comma 1.

Spetta sempre al RPCT segnalare tempestivamente all'ANAC e all'amministrazione di appartenenza dell'ex dipendente, l'eventuale violazione dell'art. 53, comma 16 ter citato e a porre particolare attenzione all'attuazione delle misure di prevenzione.

Spettano invece all'ANAC sia una funzione consultiva avente carattere preventivo che un'attività di vigilanza, svolta spesso su impulso di privati che segnalano casi di possibile violazione della normativa.

In relazione alle misure di prevenzione del fenomeno descritto, conformemente alla raccomandazione ANAC contenuta nel PNA 2018, si ritiene di adottare le seguenti prescrizioni:

1. inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici dell'obbligo di depositare, pena l'esclusione del partecipante dalla procedura, un'autocertificazione attestante il rispetto del divieto.

La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

2. previsione dell'obbligo per tutti i dirigenti degli uffici del personale delle articolazioni ministeriali di far sottoscrivere al dipendente una dichiarazione con cui si impegna – al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico - al rispetto del divieto di *pantouflage*.

<i>Fasi di attuazione</i>	<i>Tempi di attuazione</i>	<i>Soggetto Responsabile</i>	<i>Indicatori di attuazione</i>
Adozione di una specifica circolare	Successivamente all'emanazione delle linee guida dell'ANAC	Elaborazione condivisa RPCT e Gruppo di lavoro Adozione con D.M.	Inserimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito <i>web</i> del Ministero della giustizia
Costituzione di un Gruppo di lavoro	Entro febbraio 2018	Gabinetto del Ministro	Decreto ministeriale
Attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione	Entro ottobre 2019	Capi Dipartimento Capi degli Uffici di diretta collaborazione Direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili	Schede riepilogative
Dotazione di un sistema di gestione delle segnalazioni	Analisi preliminare per il riuso gratuito del software ANAC e valutazione degli aspetti strategici delle soluzioni adottabili	DGSIA	Sistema informatico

In attesa dell'analisi preliminare per il riuso gratuito del software ANAC, la procedura continuerà a svolgersi secondo gli indirizzi operativi descritti nella circolare n. 1 del 17 gennaio 2019 del RPCT⁴², che possono essere riepilogati nei termini che seguono:

- **trasmissione** della segnalazione **al RPCT** mediante lo specifico modulo (predisposto sulla base del modello ANAC), pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente → Altri contenuti → Prevenzione della Corruzione al link https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RPCT_circolare_whistleblowing_17gen2019_modulo.pdf e inserito nel Piano quale Allegato n. 1.

⁴² Pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC165905&previousPage=mg_1_29_21

Alle attività formative programmate dalla SNA si accompagnano le iniziative formative progettate e pianificate dall'Ufficio II formazione, in collaborazione con le strutture distrettuali per la formazione. Il piano della formazione 2019 è in fase di predisposizione e, come previsto dal DPR 70 del 16 aprile 2013, sarà pubblicato entro il 30 giugno dell'anno.

Parimenti è a dirsi per le iniziative che fanno capo alla Direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, impegnata nell'attività di formazione sui temi della prevenzione della corruzione. La Scuola superiore dell'esecuzione penale Piersanti Mattarella ha ospitato percorsi formativi sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza, così differenziati: formazione di ingresso per 39 funzionari del *comparto funzioni centrali*; corsi di formazione per 974 allievi vice ispettori e 1344 allievi agenti del corpo di Polizia Penitenziaria; formazione iniziale per 31 unità appartenenti a diversi profili dei ruoli tecnici del corpo. Inoltre hanno partecipato ai corsi di prevenzione della corruzione organizzati dalla SNA 11 unità tra dirigenti e funzionari. Il piano della formazione 2019 è in fase di predisposizione.

Le misure nell'ambito della gestione dei fondi strutturali

Nella Scheda DG COESIONE che chiude la Parte Seconda del presente piano è sintetizzato il ruolo che la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione svolge quale organismo intermedio nell'ambito delle procedure di gestione dei finanziamenti europei. Tale ambito è presidiato da misure organizzative e da controlli di matrice comunitaria che nel loro complesso hanno attitudine e valenza preventiva di fenomeni di frode e di corruzione.

Nondimeno residuano margini in cui l'attività di gestione dei fondi può essere sensibile a sollecitazioni corruttive, anche con riferimento a quanto le autorità di gestione e le autorità di controllo abbiano delegato all'organismo intermedio. In tale contesto non va trascurata la possibilità di un utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate per la posizione di maggiore contiguità con i destinatari dei finanziamenti ⁴³.

Il Ministero della giustizia per il tramite della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione è stato accreditato quale organismo intermedio dell'Agenzia per la coesione territoriale per il "PON governance, capacità amministrativa e istituzionale", e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il "PON inclusione". Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC nella sezione del PNA 2018 dedicata alle procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione ⁴⁴, si è pertanto ritenuto di individuare le seguenti misure di prevenzione:

- ✓ realizzazione di adeguati flussi informativi nei confronti dell'autorità di gestione con riferimento ai dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, ai dati finanziari e ai dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e finali, in modo che l'autorità di gestione possa sempre verificare le procedure di finanziamento gestite per il tramite dell'o.i.;

⁴³ cfr. [PNA 2018](#) pagg. 86, 87, 101

⁴⁴ cfr. PNA 2018 pagg. 85 e ss.

- ✓ utilizzo di procedure telematiche nei rapporti con i beneficiari, anche assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi, sulle relative procedure di gestione e controllo e sull'attuazione delle operazioni;
- ✓ accertamento, sulla base delle istruzioni fornite dall'autorità di gestione, del possesso da parte dei beneficiari della necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa;
- ✓ utilizzo di adeguate procedure di archiviazione dei documenti relativi alle operazioni gestionali, idonee ad assicurarne la tracciabilità ed il recupero/reperimento dei relativi atti;
- ✓ partecipazione ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, ed in particolare alle riunioni del comitato di sorveglianza del PON;
- ✓ utilizzo di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile nel caso l'o.i. sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo;
- ✓ adozione di adeguate procedure per la ricezione, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari;
- ✓ individuazione di adeguate procedure che garantiscano la tempestiva comunicazione all'autorità di gestione delle irregolarità o frodi che siano state riscontrate a seguito delle verifiche di competenza;
- ✓ adozione di misure che garantiscano, anche da parte dei beneficiari, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità

La DG Coesione è comunque tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza sia tramite il portale OpenCoesione sia mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto previsto dall'art. 37 d.lgs. n. 33/2013.

Ulteriori specifiche misure sono individuabili con riferimento all'assegnazione di fondi destinati alla realizzazione di azioni di assistenza tecnica, possibilità prevista nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e recepita nelle convenzioni stipulate con le autorità di gestione: relativamente al ricorso all'assistenza tecnica gli eventi rischiosi e le correlate misure sono individuate nel PNA 2018⁴⁵.

⁴⁵ cfr. PNA 2018 pagg. 96-97.

ENTI VIGILATI: CASSA AMMENDE E ENTE ASSISTENZA

Cassa delle Ammende ⁵² è un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la cui disciplina, dettata dalla legge 9 maggio 1932, n. 547, è stata recentemente modificata dall'art. 44-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante disposizioni in materia di infrastrutture penitenziarie. Il regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende è stato adottato con d.p.c.m. 10 aprile 2017, n. 102 (pubblicato nella GU n. 149 del 28-6-2017). L'ente finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie, le sanzioni per il rigetto dei ricorsi per per cassazione, di inammissibilità della richiesta di revisione ed altre sanzioni connesse al processo. Organi della Cassa delle ammende sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Segretario generale, il Segretario e il Collegio dei revisori dei conti.

Cassa delle ammende ha nominato quale proprio RPTC il Segretario generale con delibera del 24 luglio 2018 ⁵³ ed ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 su proposta del Segretario generale con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2018 ⁵⁴.

L'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria ⁵⁵, istituito dall'art. 41 della legge 15.12.1990, n. 395, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia, al quale la legge conferisce compiti istituzionali e risorse economiche proprie. Il Presidente dell'Ente ha provveduto alla nomina del RPCT nella persona del Segretario. Il PTPCT è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ⁵⁶.

⁵² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_29_0_1_3.page

⁵³

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/delibera_nomina_responsabile_RPCT_24lug2018.pdf

⁵⁴

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RPCT_piano_triennale_2019_2021_cassa_ammende.pdf

⁵⁵ <https://www.enteassistenza.it/eap/>

⁵⁶

https://www.enteassistenza.it/eap-resources/resources/cms/documents/PIANO_ANTICORRUZIONE_ENTE_2019-2021.pdf

SEZIONE TRASPARENZA

Contenuto e strumenti ordinamentali a garanzia della trasparenza

Nella presente sezione del PTPC dedicata alla trasparenza si dà conto delle iniziative portate a termine nel corso dell'anno 2018 circa gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dal decreto legislativo n. 97/2016, e delle attività espletate per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico "generalizzato".

La trasparenza si connota quale valore fondamentale dell'ordinamento, espressamente incluso dall'art. 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa, e quale misura insostituibile per la prevenzione della corruzione perché di fatto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, così come prescritto dall'art. 1 legge n. 190/2012.

La Costituzione, pur non citandola esplicitamente, la pone a fondamento e presupposto implicito di cardini costituzionali, laddove promuove l'esercizio trasparente delle funzioni pubbliche attraverso i richiami al generale principio democratico sancito dall'art. 1, al principio di imparzialità, buon andamento e responsabilità dell'amministrazione (art. 97) e alla disposizione che prevede che "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione*" (art. 98 Cost.): dovendo l'amministrazione rendere conto della propria azione ai cittadini, per trasparenza deve intendersi al tempo stesso la tensione finalistica e lo strumento attraverso il quale l'attività amministrativa deve essere rendersi riconoscibile all'esterno come chiara e comprensibile.

Lo stesso d.lgs. n. 33/2013 cit. crea inoltre un legame inequivoco ed espresso con la Carta, chiarendo in apertura che le proprie disposizioni normative integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (art. 1 comma 3). Viene altresì sottolineato come la trasparenza – garanzia delle libertà individuali e collettive, e dei diritti civili, politici e sociali - concorre ad attuare, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto, il principio democratico e di principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio della nazione (art. 1 comma 2).

L'istituto della trasparenza, da intendere come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, consente dunque ai cittadini di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'azione amministrativa, onde accertarne la conformità tanto agli interessi pubblici cui la stessa attività è preordinata, quanto alle norme che la regolano.

La trasparenza supera e travalica gli obblighi procedurali ⁵⁷, poiché richiede una comprensibilità dell'azione amministrativa che esorbita dal mero rispetto delle regole del procedimento ed è ricondotta a consentire un effettivo controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche: l'obiettivo è raggiungibile attraverso la previsione di consistenti obblighi di pubblicità di dati, informazioni e provvedimenti sui siti istituzionali e attraverso l'istituto dell'accesso civico ispirato al modello *Freedom Of Information Act* (FOIA) ⁵⁸.

Con il d.lgs. n. 97/2016 che ha novellato il d.lgs. n. 33/2013 (adottato in attuazione della delega recata dall'art. 1 comma 35 della legge n. 190/2012) la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata riordinata attraverso una più incisiva integrazione con la materia dell'anticorruzione.

La trasparenza è lo strumento per avere una amministrazione che operi in maniera eticamente corretta e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* (come principio di responsabilità per i risultati raggiunti) nel rapporto con i cittadini, anche al fine di recuperare un rapporto di fiducia tra quest'ultimi e l'Amministrazione.

Gli strumenti che l'ordinamento appresta per conseguire l'obiettivo della trasparenza sono di due tipi: da una parte l'accesso (nella declinazione di accesso ai documenti e di accesso civico semplice e generalizzato), dall'altra la pubblicità, quest'ultima distinta in pubblicità che produce effetti legali e pubblicità che realizza la trasparenza in tema di organizzazione, attività amministrativa e spesa pubblica, finalizzata a trasformare le amministrazioni in "case di vetro".

Al fine di realizzare questo nuovo modo di intendere la moderna amministrazione e di consentire una effettiva partecipazione e conoscenza da parte dei cittadini, il d.lgs. n. 33/2013 ha previsto l'obbligo di pubblicare nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali di amministrazioni o enti alle stesse equiparate, una serie di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni così da renderli immediatamente conoscibili e alla portata della collettività, salvo che la pubblicazione sia esclusa in base a norme specifiche ovvero per ragioni di segretezza secondo quanto indicato nell'art. 5-*bis* dello stesso decreto.

⁵⁷ L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (stabilito dall'art. 3 L. 241/90) e la partecipazione dei privati al procedimento che li coinvolge (artt. 7-13 l. cit.).

⁵⁸ L'Art. 3, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici» e l'art. 7, comma 1, precisa che «chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli» ai sensi della disciplina vigente»;

Gli obblighi di pubblicazione

Alla luce del richiamato decreto, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare i dati, le informazioni e i documenti riguardanti l'organizzazione e l'attività istituzionale, con la possibilità per i cittadini di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza necessità di autenticazione o identificazione.

A fronte degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Amministrazione sussiste il diritto di ogni cittadino di richiedere, mediante istanza di accesso civico, la pubblicazione sul sito dei relativi dati qualora essa sia stata omessa.

Pertanto, più il Ministero è trasparente, meno richieste di accesso civico riceverà, perché il cittadino mediante la pubblicazione dei dati potrà soddisfare direttamente il proprio diritto a conoscere l'operato dell'amministrazione della giustizia.

La qualità e la caratteristica dei dati

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale a cura del responsabile del procedimento della pubblicazione istituzionale del Ministero e devono essere completi, aggiornati, tempestivi, di semplice consultazione, comprensibili, omogenei e riutilizzabili.

Essi devono essere pubblicati in formato aperto, cioè facilmente accessibili da chiunque da reti telematiche pubbliche o private e devono essere disponibili gratuitamente, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 82/2005, *Codice dell'amministrazione digitale*.

I dati personali, diversi dai dati particolari⁵⁹ e dai dati giudiziari, possono essere pubblicati nel sito istituzionale in modo che sia consentita la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, e il loro riutilizzo deve avvenire nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

I dati personali vanno comunque pubblicati secondo i principi della pertinenza e della non eccedenza: non dovranno essere pubblicati, quindi, i dati personali non pertinenti rispetto alla finalità da raggiungere e, se si tratta di dati sensibili e giudiziari, questi vanno pubblicati solo se effettivamente indispensabili per le finalità richieste. Nel caso in cui le amministrazioni decidano di pubblicare dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali hanno l'obbligo di pubblicazione, possono farlo anonimizzando gli eventuali dati personali presenti.

Il trattamento dei dati deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679. In

⁵⁹ La categoria dei dati particolari – di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR, *General Data Protection Regulation* - Regolamento generale sulla protezione dei dati) - ha sostituito la categoria dei dati sensibili previsti dall'art. 4 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 196/2003. L'art. 22 comma 2 del d.lgs. n. 101/2018 – deputato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR – ha disposto che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione "dati sensibili", ovunque ricorrente, deve intendersi riferita alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

particolare, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di «liceità, correttezza e trasparenza», di «minimizzazione», di «esattezza».

Queste esigenze di particolare tutela dei dati personali risultano superate con riguardo agli obblighi di pubblicazione riferiti ai titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dei dirigenti titolari degli organi amministrativi rispetto ai quali la pubblicità dei dati personali è tesa alla realizzazione della trasparenza pubblica e integra una finalità di rilevante interesse pubblico, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i redditi dei dirigenti titolari degli organi amministrativi si rinvia alla direttiva [13 marzo 2018 del RPCT](#)⁶⁰ pubblicata sul sito istituzionale con la quale, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale pendente, è stato sospeso ogni obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Ciò in sintonia con il provvedimento dell'ANAC del 1° marzo 2018, con cui il Consiglio dell'Autorità ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.

I limiti alle notizie pubblicate sono espressamente disciplinati dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013, mentre la durata della pubblicazione del dato e del documento è prescritta dal successivo art. 8.

La sezione “Amministrazione Trasparente”

Nella sezione del sito istituzionale del Ministero denominata “Amministrazione Trasparente” sono collocate le sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti e i dati previsti dal decreto citato, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC con la [delibera 1310 del 28 dicembre 2016](#) in tema di *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016*. Le sottosezioni sono elencate nell'Allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013.

L'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente è soggetto al controllo da parte di ANAC⁶¹.

⁶⁰ Si veda il provvedimento dell'Autorità [n. 382 del 12 aprile 2017](#) che ha sospeso l'efficacia della [delibera ANAC n. 241/2017](#).

⁶¹ L'art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 97/2016 attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ogni anno nel mese di febbraio il Consiglio dell'Autorità individua specifiche categorie di dati di cui gli Organismi Indipendenti di Valutazione, ex art. 44 del d.lgs. n. 33/2013⁶², sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo di ciascun anno. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile del medesimo anno.

La delibera emanata annualmente dall'ANAC ha la finalità di fornire indicazioni riguardo all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. In particolare, nel documento vengono evidenziati i criteri e le modalità di rilevazione e di attestazione da parte dell'OIV.

A seguito del d.lgs. n. 97/2016 che, tra l'altro, ha valorizzato il ruolo dell'Organismo ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, l'OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013 l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il regime sanzionatorio relativo alla violazione di specifici obblighi di trasparenza è contenuto nell'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013⁶³ che individua in ANAC il soggetto titolare dell'esercizio del potere sanzionatorio.

La trasparenza assicurata con il collegamento alle banche dati

Il principio direttivo di cui all'art. 7 della legge delega n. 124/2015⁶⁴ (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) prevede tra i criteri da seguire per procedere alla semplificazione degli obblighi di trasparenza e all'eliminazione delle duplicazioni, quello di consentire che gli obblighi di pubblicazione siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

La *ratio* della previsione legislativa va ricondotta all'esigenza di alleggerire le attività delle Amministrazioni che rispetto ad alcuni dati (quali ad esempio appalti o incarichi) si trovano a far fronte sia a obblighi di comunicazione che di pubblicazione.

62 Art. 44 del d.lgs. n.33/2013 "Compiti degli organismi indipendenti di valutazione"

L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

63 Art. 47 "Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici"

64 Art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), comma 1°, lett. e, l. n. 124/2015

Il legislatore delegato (d.lgs. n. 97/2016) ha recepito l'esigenza, inserendo l'art. 9 bis nel d.lgs. n. 33/2013⁶⁵ che impone alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B⁶⁶ di pubblicare i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione per i fini di trasparenza.

La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di particolare apprezzamento:

- introdurre modalità semplificate di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece di pubblicare nuovamente dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 che siano già stati comunicati alle amministrazioni che detengono Banche dati, potranno limitarsi ad inserire nell'apposita sezione o sottosezione di "Amministrazione trasparente" il link opportuno;
- evitare duplicazioni e impedire che su siti diversi siano pubblicati dati discordanti;
- avviare un processo di apertura delle banche detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che le articolazioni ministeriali del Ministero della giustizia possono optare di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti che detiene all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, e con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente giustappunto i relativi dati, informazioni o documenti.

Rimane invariata la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Per assolvere alle finalità di trasparenza gli uffici del Ministero responsabili della trasmissione dei dati che intendano avvalersi di tale procedura semplificata sono preliminarmente tenuti a verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati e, ove necessario, a trasmettere i dati mancanti.

In tal caso è di grande importanza che sia posta particolare attenzione alla completezza della comunicazione dei dati per la rilevanza che essa riveste anche ai fini delle richieste di accesso civico.

Infatti qualora i dati oggetto di comunicazione obbligatoria siano stati effettivamente trasmessi da parte dei responsabili uffici del Ministero e poi ne sia stata omessa la pubblicazione nelle banche dati, la richiesta di accesso civico va presentata al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati

⁶⁵ Art. 9 bis rubricato "Pubblicazione delle banche dati" del d.lgs. n. 33/2013 inserito dall'art. 9 del d.lgs. n. 97/2016.

⁶⁶ Nell'Allegato B al d.lgs. n. 33/2013 sono elencate le banche dati detenute dalle amministrazioni e interessate dalla disposizione in materia: PERLA PA, SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), Archivio contratti del settore pubblico, SIQUEL (Sistema informativo questionari enti locali), Patrimonio della pubblica amministrazione, Rendiconti dei gruppi consiliari regionali, BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche), REMS (Real Estate Management System)-Sistema di gestione degli immobili di proprietà statale, BDNCP (Banca dati nazionale contratti pubblici), Servizio contratti pubblici, Archivio contratti del settore pubblico.

Qualora, invece, l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche titolari delle banche dati sia imputabile all'articolazione ministeriale tenuta a fornire ed a comunicare il dato, la richiesta di accesso civico è presentata al RPCT del Ministero della giustizia.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA

Soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

Il RPCT è il soggetto che ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 è individuato quale primo centro di riferimento degli obblighi di trasparenza e che ha un ruolo propulsivo, di coordinamento e vigilanza sul sistema trasparenza del Ministero della giustizia ⁶⁷.

In particolare, il RPCT:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione della giustizia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- segnala ai medesimi organi gli adempimenti correlati alla trasparenza anche ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- controlla e assicura, insieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai dirigenti responsabili degli uffici del Dicastero.

Flussi informativi

In adempimento alla prescrizione normativa di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 e al fine di uniformare le misure di trasparenza alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'amministrazione e di promuovere maggiori livelli di trasparenza, il Responsabile PCT ha predisposto in data 19 marzo 2018, dunque successivamente all'adozione del PTPC 2018-2020, specifiche tabelle riepilogative che costituiscono parte integrante del presente Piano come allegato **n. 2.**

Le tabelle (ciascuna per ogni articolazione ministeriale) evidenziano i diversi obblighi di pubblicazione, descritti per oggetto, fonte normativa, tempistica legale di aggiornamento e contengono la dettagliata individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, così da assicurare l'armonizzazione e la razionalizzazione delle rilevazioni degli obblighi di pubblicazione.

⁶⁷ Art. 43 del d.lgs. n. 33/2013

Le tabelle riportano l'indicazione del dirigente dell'ufficio responsabile dell'elaborazione/trasmissione del dato e del dirigente o della struttura che collabora con il dirigente responsabile dell'elaborazione/trasmissione del dato.

E' inoltre prevista una colonna dedicata all'indicazione del responsabile del procedimento della pubblicazione istituzionale del Ministero della giustizia ed una colonna relativa ai tempi del monitoraggio.

La definizione del flusso di pubblicazione stabilisce le modalità di trasmissione a ciascun referente per la trasparenza che dovrà poi comunicarle al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali e al RPCT.

Tale strumento operativo è altresì, pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/accesso_obbligopubblicazioni_2018.xls, al fine di consentire un più efficiente funzionamento degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato.

I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono così suddivisi per tipologie e accompagnati dai relativi riferimenti normativi.

Sono individuate tutte le strutture dell'amministrazione responsabili della alimentazione dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e dell'attività di aggiornamento dei dati.

In ordine a ciascun dato e informazione sono disciplinate le seguenti fasi:

- elaborazione
- trasmissione
- pubblicazione .

La specifica misura della standardizzazione del flusso dei dati assoggettati ad obbligo di pubblicazione è diretta ad assicurare il completo e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione che gravano sul Ministero, ma anche a consentire il più regolare e mirato assolvimento dei compiti di monitoraggio del RPCT per il tramite della Rete dei referenti dipartimentali.

La disciplina dell'accesso civico generalizzato e le linee guida del Ministero della Giustizia.

Il d.lgs. n. 97/2016 introduce un principio innovativo che allinea il sistema della trasparenza amministrativa alle migliori pratiche diffuse a livello internazionale. Si tratta del "right to know" da tempo fatto valere nei paesi anglosassoni dal *Freedom of Information Act* (FOIA), un istituto che riconosce ai cittadini, nel rispetto di limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge, il diritto di accedere a qualsiasi documento, dato o informazione in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Il principio del FOIA è stato recepito dal legislatore nazionale lasciando ferme le altre forme di accesso già previste, vale a dire l'accesso degli interessati ai documenti amministrativi (introdotto nel 1990) e l'accesso civico a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale di ogni amministrazione (introdotto nel 2013).

Con il d.lgs. n. 97/2016 il vecchio accesso civico viene esteso anche ai dati e ai documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, configurandosi così un diritto di accesso civico generalizzato, tendenzialmente onnicomprensivo, per cui tutti i documenti e i dati delle pubbliche amministrazioni sono pubblici e da considerarsi patrimonio della collettività.

In termini soggettivi il nuovo accesso civico generalizzato rappresenta una forma di trasparenza reattiva ben più ampia del vecchio accesso ai documenti di cui alla l. n. 241/1990, in quanto ogni cittadino può avanzare richiesta di accesso senza dover dimostrare un interesse qualificato.

In termini oggettivi, invece, il nuovo istituto amplia lo spettro della trasparenza ben oltre i confini precedenti, sia dell'accesso ai documenti amministrativi di uno specifico procedimento, sia del vecchio accesso civico ristretto a obblighi di pubblicazione che preesistono e prescindono dalle richieste di accesso.

La libertà dei cittadini di estendere l'oggetto della trasparenza a ogni dato e documento detenuto dalle pubbliche amministrazioni incontra però due tipi di limiti espressamente prescritti dal legislatore ⁶⁸:

- la tutela degli interessi pubblici riconducibili alle funzioni di ordine dello Stato e alle funzioni che richiedono la riservatezza come condizione per il loro svolgimento;
- la tutela di interessi privati quali la protezione dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico generalizzato è inoltre escluso nei casi previsti dall'art. 24 comma 1 l. n. 241/1990.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione, cosicché devono ritenersi inammissibili le richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa ⁶⁹.

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Con le “[Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato](#)” ⁷⁰, in conformità alle indicazioni della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero ha dato indicazioni operative di carattere esclusivamente procedurale per gli uffici centrali e periferici di questa amministrazione, al fine di procedere ad una gestione uniforme delle domande di accesso civico generalizzato.

⁶⁸ Art. 5 bis commi 1 e 2 dlgs n. 33/2013.

⁶⁹ Linee guida FOIA, [delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016](#), paragrafo 4.2.

⁷⁰ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22_2.page

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest'amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT ⁷¹, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

- pec: responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it
- mail: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it
- posta ordinaria: Ministero della giustizia – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Via Arenula 70 – 00186 Roma.

Alla **richiesta di riesame**, predisposta unicamente mediante il modulo pubblicato all'indirizzo

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/istanza_riesameFOIA.pdf,

sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (superflua in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

In ordine alla **tutela** dell'istante, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile PCT, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010.

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

In esito alla [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017](#) avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull'accesso generalizzato (c.d. FOIA)”, il Ministero ha adottato il [D.M. 18 ottobre 2017](#) istituendo presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia una Unità di staff deputata ad assicurare il coordinamento delle attività funzionali all'accesso civico generalizzato.

Tale struttura organizzativa assicura al Centro di competenza Giustizia, in raccordo con i referenti per l'accesso dei singoli Dipartimenti:

- la regolarità e la continuità degli adempimenti connessi alla ricezione delle richieste di accesso ed alla tenuta del Registro;
- il monitoraggio dello stato della procedura e la profilazione delle istanze con indicazione della tipologia di richiedente, della data e dell'oggetto dell'istanza, dell'Ufficio competente a provvedere, dell'esito, della sintesi della motivazione e dell'eventuale riesame;
- l'istruttoria, le comunicazioni con gli eventuali controinteressati ed il dialogo cooperativo con gli istanti, con particolare attenzione alle richieste provenienti dai c.d. “*social watchdogs*”, ai fini della corretta alimentazione del dibattito pubblico;
- lo smistamento delle istanze per ragioni di competenza o a titolo di interlocuzione con gli Uffici centrali e periferici;
- il raccordo con il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali e con la redazione del sito del Ministero;

⁷¹ Art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013

- le funzioni di assistenza (help desk) agli Uffici centrali e periferici.

Nel corso di questo primo anno gli interventi dell'Unità sono stati orientati allo studio ed all'individuazione dei principi di riferimento in materia di accesso civico generalizzato.

La disseminazione di buone pratiche è stata favorita dando impulso alla circolazione delle informazioni, all'implementazione degli strumenti operativi (circolari, indicazioni e modulistica) ed alla catalogazione delle decisioni allo scopo di garantire uniformità ed efficienza all'azione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione.

Il Foglio di informazione del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di accesso civico generalizzato – di cui sono già stati pubblicati due numeri liberamente consultabili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page – è lo strumento, consultabile anche dalla homepage del sito istituzionale, creato per favorire la più ampia circolazione delle massime dei provvedimenti e delle decisioni della giurisprudenza amministrativa nonché per consolidare le buone pratiche utili ad orientare la soluzione dei casi in materia di trasparenza e di accesso.

Il Foglio fornisce anche assistenza agli Uffici veicolando direttive (per chiarire, ad esempio, gli ambiti di competenza) e raccomandazioni.

Nell'ottica della massima trasparenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale – sempre al link sopracitato - :

- la modulistica per l'accesso (semplice, generalizzato, riesame);
- gli indirizzi di posta semplice e certificata cui inviare le richieste;
- il Registro delle richieste di accesso aggiornato on line con cadenza almeno trimestrale.

Agli Uffici giudiziari e alle articolazioni periferiche dei singoli Dipartimenti è stato indirizzato un Manuale operativo di sintesi degli strumenti adottati per dare attuazione alla normativa primaria e secondaria in materia di accesso civico generalizzato.

Il contesto delle attività svolte ha condotto ad un miglioramento della qualità del sistema della trasparenza anche al là dei profili di stretta inerenza alla materia in esame.

L'Unità di staff ha inoltre garantito il raccordo con il “*Centro nazionale di competenza FOIA*” istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica partecipando agli incontri bilaterali e con i referenti dei centri di competenza istituiti presso le altre amministrazioni ed effettuando il monitoraggio trimestrale delle istanze di accesso civico generalizzato.

Nell'anno 2018 sono state registrate circa 600 istanze presentate da oltre 80 soggetti appartenenti a diverse categorie di richiedenti, in prevalenza cittadini, rappresentanti di centri di ricerca e organizzazioni non governative, avvocati, dipendenti.

TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016⁷² e dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018⁷³ resta invariato il valore riconosciuto alla trasparenza che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento responsabilità efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013).

Tuttavia a fronte del dettato normativo per cui il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento⁷⁴, si prescrive che i referenti della trasparenza di ciascuna articolazione ministeriale - prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) – debbano verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Si raccomanda, inoltre, a tutti i referenti che l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo

⁷² Regolamento UE 2016/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD))

⁷³ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018) ed entrato in vigore il 19/09/2018. Tale decreto legislativo adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679,

⁷⁴ L'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

presupposto normativo, avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679⁷⁵ e degli artt. 6⁷⁶ e 7 bis co.4 del d.lgs. n. 33/2013⁷⁷.

Si invitano i referenti ad attenersi anche alle specifiche indicazioni fornite dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali "[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)"⁷⁸ e ad avvalersi del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)⁷⁹, figura introdotta dal regolamento (UE) 2016/679 e designata al Ministero con [D.M. 7 agosto 2018](#).

Con il citato D.M. è stata nominata RPD del Ministero della giustizia la dott.ssa Doris Lo Moro, la quale si avvale del supporto della struttura istituita con D.M. 23 maggio 2018 presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia⁸⁰.

Tale Unità di staff ha il compito di assicurare il sostegno organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, nonché la regolarità e la continuità degli adempimenti connessi all'attuazione della normativa sovranazionale e nazionale e svolge un'adeguata azione di raccordo e di assistenza agli Uffici periferici per quanto concerne i risvolti relativi alla protezione dei dati presso gli stessi trattati, dei quali il Ministero è titolare.

In particolare, l'Unità di staff ha fornito supporto al RPD per l'avvio degli adempimenti funzionali al recepimento del regolamento predisponendo lo schema del registro delle attività di trattamento che, all'esito della condivisione con i referenti dipartimentali, è attualmente in fase di compilazione da parte delle varie articolazioni ministeriali. Sono state calendarizzate audizioni periodiche con i direttori generali per una preventiva e qualificata analisi dei temi d'impatto nella materia della protezione dati. E' stata altresì avviata un'interlocuzione con l'Ufficio

⁷⁵ Principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

⁷⁶ L'Articolo 6 del d.lgs. n.33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

⁷⁷ L'art. 7 bis co.4 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

⁷⁸ Le linee guida del garante per la protezione dei dati personali, pubblicate in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gdpd.it, doc. web n. 3134436, sono attualmente in corso di aggiornamento.

⁷⁹ Ex art. 39 del RGDP rientrano, infatti, nei compiti del RPD anche quelli di informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

⁸⁰ Decreto 23 maggio 2018 "*Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 2016, contenente misure di attuazione funzionali all'individuazione della struttura di supporto al responsabile della protezione dei dati*" che ha introdotto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, dopo la lettera v), la lettera "v-bis) organizzazione della struttura del responsabile della protezione dei dati".

Legislativo per l'attuazione dei necessari adempimenti normativi di competenza del Ministero.

L'Unità di staff ha inoltre supportato il RPD nelle due iniziative di formazione in materia di protezione dati organizzate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Rapporti tra RPCT e RPD: le istanze di riesame

Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, in particolare per l'esercizio delle funzioni correlate alle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato⁸¹ nel caso in cui siano coinvolti profili attinenti alla protezione dei dati personali. Il procedimento decisorio sull'istanza di riesame prevede che il RPCT richieda obbligatoriamente un parere al Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione della richiesta di parere sospende il termine previsto per la decisione sull'istanza di riesame per la durata di dieci giorni, o per il termine più breve nel caso in cui il parere del Garante intervenga prima dei dieci giorni concessigli dalla legge per esprimersi.

In un'ottica di collaborazione interna fra gli uffici il RPCT, per quanto concerne i profili di carattere generale, può comunque avvalersi in prima istanza del supporto del RPD, quanto mai utile per l'inquadramento generale delle problematiche rilevanti e per la stessa formulazione della richiesta di parere al Garante.

⁸¹ Art. 5 co. 7 d.lgs. n. 33/2013 “*Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”.

MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DEL RPCT

Nell'ottica della definizione di un corretto sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPC e dalle prescrizioni normative in materia di trasparenza, un ruolo fondamentale è affidato all'attività dei referenti quale raccordo tra il RPCT e le singole Direzioni generali, gli Uffici di diretta collaborazione e l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Obblighi di trasparenza

<i>Fasi di attuazione</i>	<i>Tempi di attuazione</i>	<i>Soggetti Responsabili</i>	<i>Indicatori di attuazione</i>
Monitoraggio e ricognizione della completezza e della correttezza dei dati e delle informazioni pubblicate	Quadrimestrale	Referenti	Attestazione al RPCT che gli adempimenti sono stati compiuti in modo tempestivo e non sono stati presentati reclami
Flusso delle informazioni	Tempestivo	Dirigenti dei singoli uffici che detengono e producono il dato o l'informazione	Pubblicazione ed Aggiornamento
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi	Tempestivo	RPCT	Inoltro all'OIV
Organizzazione incontri	Tempestivo	RPCT	Individuazione delle criticità eventualmente rinvenute con riferimento ai dati pubblicati

BUONE PRASSI

I referenti di ciascuna articolazione ministeriale ⁸² sono stati attivamente coinvolti al fine di garantire il tempestivo, continuo e corretto flusso di dati ed informazioni. Quali buone prassi applicative meritano di essere segnalate le iniziative funzionali alla promozione di maggiori livelli di trasparenza elaborate dalle diverse articolazioni ministeriali.

Dipartimento per gli affari di giustizia

La Direzione generale della giustizia civile ha ideato il “*Foglio di informazione della giustizia civile*”, attività implementata attraverso l’attivazione dell’icona “[*risposte della giustizia civile*](#)” sul sito web dell’Amministrazione.

Lo strumento «*il foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile*» rappresenta una sorta di “*massimario*” degli arresti interpretativi della DGGC e la sua pubblicazione sul sito internet del Ministero realizza una piena trasparenza in favore dell’utente finale del servizio, soprattutto su temi di particolare importanza come quello della tassazione fiscale degli atti giudiziari (contributo unificato).

Tale iniziativa rende maggiormente virtuosa la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi della Direzione, aventi contenuto para-normativo (circolari interpretative; note sul contributo unificato etc.) ⁸³.

L’aspetto *quantitativo* della trasparenza è stato coltivato assieme all’*aspetto qualitativo*.

L’intesa strategica dell’ufficio è, infatti, quella di garantire “una trasparenza di qualità”, con il supporto del responsabile del procedimento della pubblicazione dei contenuti istituzionali.

La Direzione ha provveduto a riscrivere i contenuti di trasparenza della “Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi”, di rilevantissimo impatto sui cittadini e ad elevata consultazione.

La pagina e le informazioni sono state riscritte e aggiornate in data 23 marzo 2018, tenendo anche conto della nuova soglia-reddito limite per accedere al beneficio (D.M. 16 gennaio 2018).

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

⁸² Vedi tabella al paragrafo dedicato ai referenti.

⁸³ Si rimanda al numero 1, prot. DAG 48401 del 9 marzo 2018; numero 2, prot. DAG n. 2628 del 22 maggio 2018: ad oggi, l’intero archivio è consultabile in modo integrale tramite il link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page

Il referente ha costituito un gruppo di lavoro dipartimentale di supporto, composto da unità appartenenti alle diverse direzioni generali ⁸⁴, che lo ha coadiuvato nell'aggiornamento semestrale dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale www.giustizia.it, sezione Trasparenza, ai sensi del quadro normativo di riferimento e delle linee guida contenute nella [delibera dell'ANAC n° 1310/2016](#), sollecitando, laddove necessario, gli uffici inadempienti.

Di pregio si rileva il modello di gestione informatizzata dei dati ai fini della “Trasparenza” che garantisce il regolare e tempestivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare.

Presso la **Direzione generale delle risorse e delle tecnologie**, con riguardo alle sottosezioni della “Trasparenza” alimentate da flussi informatizzati di dati, è in uso dal 2016 il sistema S.I.G.E.G. (Sistema Informativo della Gestione degli Edifici Giudiziari): le informazioni inserite riguardano gli immobili utilizzati dal Ministero – D.O.G. e dagli Uffici giudiziari, la relativa manutenzione, i contratti di acquisizione di beni e servizi con fondi della citata Direzione Generale e la programmazione triennale prevista dal Manutentore Unico. L'immissione dei dati avviene a livello decentrato da parte dell'Ufficio destinatario della procedura di acquisizione del bene e/o del servizio. Detto sistema, collegato al nuovo modello di gestione delle spese di funzionamento, costituisce un elemento di grande novità. La pubblicazione delle relative informazioni, aggregate per Distretto di Corte di Appello con filtri che permettono molteplici operazioni di analisi, consentono di evidenziare la tipologia ed i costi sostenuti a livello distrettuale per ciascun servizio.

Il sistema prevede la procedura di creazione dei file XML, secondo le indicazioni dell'ANAC per il rispetto delle comunicazioni e delle pubblicazioni dei dati per gli obblighi sulla trasparenza.

Attraverso tale sistema la Direzione generale mantiene il controllo della qualità delle informazioni, da chiunque esse siano inserite e a dare riscontro nella pubblicazione dei dati, richiesti dal D.lgs. n. 33/2013 oltre che dalla L. n. 190/2012, riguardanti tutte le attività contrattuali in materia di spese di funzionamento, in precedenza gestite dalle Amministrazioni locali.

È palese il vantaggio dell'attuale sistema rispetto alle modalità di pubblicazione delle informazioni che era attiva fino al 1° settembre 2015 ⁸⁵: in precedenza ciascun Comune sede di un Ufficio giudiziario provvedeva alla pubblicazione dei dati di propria pertinenza nel Portale locale, cosicché era di fatto impossibile procedere a qualsiasi attività di aggregazione e di confronto con i dati relativi ai contratti aventi

⁸⁴ Gruppo di lavoro in staff del referente dipartimentale composto dalla Dott.ssa Paola Di Domenico – dirigente dell'Ufficio I della Direzione delle Risorse e delle Tecnologie, dal Dott. Fabiano Brunelli, dalla Dott.ssa Valentina Di Giuseppe e dai seguenti referenti nominati presso ciascuna direzione generale:

- Dott.ssa Flavia Corsi – Dg Personale e Formazione
- Dott. Teodoro Elisino – Dg Bilancio e Contabilità
- Dott.ssa Annarita Matera - Dg Magistrati
- Dott.ssa Michela Di Fonzo – Dg Sistemi Informativi Automatizzati
- Dott.ssa Francesca Corti – Dg Statistica e Analisi Organizzativa
- Dott. Fabiano Brunelli – Dg Risorse Materiali e Tecnologie
- Dott. Lorenzo Tessitore – Dg per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli.

⁸⁵ Data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015”).

ad oggetto servizi simili, stipulati nello stesso distretto di Corte di appello da altri Comuni.

La raccolta dei dati e la successiva pubblicazione è curata con cadenza semestrale, come previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 e la qualità delle informazioni trasmesse dagli Uffici giudiziari sta progressivamente sensibilmente migliorando grazie ad una costante operazione di "bonifica" curata dal personale addetto alla gestione dell'applicativo S.I.G.E.G..

Si evidenzia in ogni caso che l'inserimento del dato ne comporta l'immediata visibilità.

Per quanto di pertinenza della Direzione generale risorse e tecnologie, sono rese pubbliche le informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013, e dall'art. 1, comma 32, l. n. 190/2012. In particolare tali dati sono inseriti in un sistema informativo centralizzato da parte degli Uffici ministeriali e/o degli Uffici giudiziari competenti per l'emissione del provvedimento che origina il dato e per gli adempimenti conseguenti. Ciò al fine di dare esecuzione alle numerose previsioni normative che impongono la tempestività della pubblicazione delle menzionate informazioni.

Il quadro normativo e gli adempimenti dovuti sono riassunti nella seguente tabella:

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione
Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Avvisi, Bandi e Inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria
		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria
		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria
		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria
		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali
		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali
		Codice Identificativo Gara (CIG)
		Struttura proponente
		Oggetto del bando
		Procedura di scelta del contraente

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento
		Aggiudicatario
		Importo di aggiudicazione
		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura
		Importo delle somme liquidate
		<p>Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)</p>

Presso la **Direzione generale del personale e della formazione** è stata proposta la realizzazione sul sito del Ministero della giustizia di un collegamento ipertestuale alla sezione Anagrafe delle prestazioni del sito PERLA PA, in considerazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013. La finalità di tale proposta è, da un lato, quella di evitare una duplicazione dei dati pubblicati, visto che sono già oggetto di comunicazione nel sistema PERLA PA ⁸⁶ e, dall'altro, di consentire l'aggiornamento degli stessi in tempi brevi.

L'indicato collegamento consente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti e autorizzati al personale nel 2018. E' stato, altresì, riscontrato che tramite il *link* attivato non risultano accessibili, allo stato, tutti i dati già inseriti nella corrispondente sezione (incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti) dell'Anagrafe delle Prestazioni.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati concernenti il personale dirigente, il competente Reparto Dirigenti dell'Ufficio I della Direzione provvede a comunicare direttamente alla redazione del sito i relativi aggiornamenti di competenza.

Presso la **Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli**, sono stati aggiornati nel corso dell'anno 2018 con periodicità semestrale, ai fini della pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del sito www.giustizia.it, i seguenti dati:

- l'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione Generale (ex art. 35 d.lgs. n. 33/2013).
- le dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza delle cause di incompatibilità del Direttore generale;
- L'elenco dei dati e dei documenti relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, bandi di gara ⁸⁷.

Al riguardo, si precisa che sono stati inviati gli elementi relativi al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018, mentre la parte relativa al secondo semestre 2018 sarà inviata successivamente al 31 dicembre 2018.

Per quest'ultima tipologia di dati si rappresenta che gli obblighi di pubblicazione vengono assolti attraverso il tempestivo inserimento degli elementi informativi nel portale SIGEG.

Infine, si rappresenta che nell'anno in corso, sino ad oggi, non sono state ricevute richieste di accesso civico generalizzato nel settore dei contratti, né richieste finalizzate all'accesso ai documenti.

⁸⁶ Presente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica nella sezione "Anagrafe delle prestazioni".

⁸⁷ Ai sensi della l. n.190/2012 e dell'art. 37 d.lgs. n. 33/2013

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Le operazioni finalizzate all'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione sono state monitorate e coordinate dal referente dipartimentale, attraverso un'attività di costante interfaccia con tutti gli uffici centrali e periferici, responsabili della elaborazione e trasmissione dei dati, e sono state comunicate alla Redazione del sito istituzionale ed al RPCT, nel rispetto dei termini di pubblicazione. Ad oggi non sono stati riscontrati scostamenti dal Programma originario e non sono pervenuti reclami sulle azioni adottate per la pubblicazione dei dati.

Pertanto, tenuto conto del flusso delle informazioni definito da questa articolazione ministeriale in relazione ai citati obblighi, la pubblicazione dei dati nel corso del 2018 è avvenuta con le modalità di seguito indicate:

CONSULENTI E COLLABORATORI (art. 15 d.lgs. n. 33/2013): le singole Direzioni delle strutture e degli Uffici compilano la scheda informativa dei titolari di incarichi di consulenza e collaborazione esterni, secondo le istruzioni impartite dalla Redazione del sito istituzionale, cui ciascuna Direzione provvede a trasmettere direttamente le informazioni di propria pertinenza. Sono comunicati, ai fini della pubblicazione come consulenti, gli esperti ex art. 80 O.P.

Il Referente della Trasparenza del DGMC è intervenuto nelle interlocuzioni tra le Direzioni delle strutture e la Redazione del sito web, per assicurare correttezza ed omogeneità delle pubblicazioni.

Per il 2017, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione di ragione e durata dell'incarico, nonché dell'ammontare dei compensi corrisposti, è stato pubblicato sul sito istituzionale con le informazioni presenti nella sezione Strumenti → Pubblicità legale → Accordi individuali, attraverso collegamento ipertestuale.

PERSONALE (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 21 d.lgs. n. 33/2013): il sito istituzionale è stato aggiornato con le schede della trasparenza predisposte per i titolari di incarichi dirigenziali, seguendo le indicazioni del RPCT e dell'ANAC in tema di obblighi sospesi.

Per i titolari di posizioni organizzative sono stati pubblicati i *curricula*; i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2016, e sono relativi al personale che ha effettivamente ricevuto il compenso previsto.

Sono pubblicati i dati inerenti il conto annuale del personale, in relazione alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2017, ed il relativo costo, con indicazione della distribuzione tra i diversi inquadramenti e le aree professionali. I dati relativi al personale di Polizia penitenziaria sono di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il personale dipendente dal DGMC è esclusivamente a tempo indeterminato, pertanto non vi sono dati relativi ai costi per il personale a tempo determinato.

Le informazioni riguardanti i tassi di assenza del personale sono rilevate mensilmente da ciascun ufficio al cui vertice sia preposto un dirigente, e pubblicate con cadenza trimestrale. Ai fini della rilevazione sono considerate assenze: le ferie, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi *ex lege* n. 104/1992, le assenze per

astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto. Per una migliore percezione dell'informazione sono pubblicati i tassi di assenza e di presenza, con in nota le specifiche variabili.

È stato pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti dell'Amministrazione, aggiornati al 2017, con indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Nell'ambito della contrattazione integrativa è stato pubblicato l'accordo del 21 dicembre 2017 e le graduatorie provvisorie per le progressioni economiche.

BANDI DI CONCORSO (art. 19 d.lgs. n. 33/2013): è stato pubblicato il Bando di concorso del 9 febbraio 2018 per Funzionario di servizio sociale.

L'amministrazione ha pubblicato il bando di concorso, l'elenco degli ammessi, la banca dati delle domande delle prove preselettive, il diario delle prove preselettive, la composizione della Commissione esaminatrice, il FAQ delle domande e quanto altro utile allo svolgimento della prova preselettiva.

PERFORMANCE – PREMI (art. 20 d.lgs. n. 33/2013): sono stati pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale nel 2017 con i criteri definiti negli Accordi di misurazione e valutazione per la distribuzione dei premi e degli incentivi, sia per i dirigenti che per tutti gli altri dipendenti (FUA per il personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrale e FESI per il personale di Polizia Penitenziaria).

PROVVEDIMENTI (art. 23 d.lgs. n. 33/2013): il comma 2 art. 23, che prevedeva la pubblicazione dei provvedimenti dei dirigenti nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 97/2016.

Nelle more della definizione di una nuova modalità condivisa a livello ministeriale per la pubblicazione dei dati, ed al fine di adempiere all'obbligo di pubblicazione semestrale, anche per il I semestre del 2018 sono stati pubblicati in formato tabellare gli elenchi di tutti i provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, adottati dai dirigenti.

Sulla modalità adottata non sono pervenuti reclami⁸⁸.

BANDI DI GARA E CONTRATTI (art. 37 d.lgs. n. 33/2013): come previsto dall'articolo 1 comma 32 della l. n. 190/2012, per il 2017 sono state pubblicate, per ogni procedimento di affidamento di lavori, forniture e servizi di ciascun ufficio centrale e territoriale dipendente da questa Amministrazione, le seguenti informazioni:

- la struttura proponente
- l'oggetto del bando
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- l'aggiudicatario
- l'importo di aggiudicazione
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

⁸⁸ La questione è stata oggetto di discussione nel corso della riunione convocata dal RPCT tenutasi il 19 luglio 2018 alla presenza dei referenti dipartimentali e rappresentanti delle diverse articolazioni ministeriali (cfr. verbale prot. 163195 del 16.08.2018).

- l'importo delle somme liquidate

La pubblicazione degli elenchi è stata assicurata in formato xls; per la pubblicazione dei files xlm, richiedendosi anche un esborso finanziario, si sta provvedendo per il dato annuale 2018 con il supporto della DGSIA

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI (art. 26 d.lgs. n. 33/2013): come per gli anni precedenti, sono state effettuate le pubblicazioni per il 2017 dei dati relativi ai sussidi attribuiti al personale, secondo i criteri indicati nel PCD 7 ottobre 1996, ed alle provvidenze a favore del personale in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio.

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO (art. 30 d.lgs. n. 33/2013,): sono stati pubblicati i dati al 31 dicembre 2017, relativi agli alloggi demaniali di proprietà dello Stato, e concessi in uso al personale dell'Amministrazione, a titolo gratuito, secondo normativa vigente, oppure a titolo oneroso.

Per gli alloggi concessi in uso a titolo oneroso sono pubblicati i canoni percepiti dall'Agenzia del demanio. Sono pubblicati inoltre i canoni di locazione versati dall'Amministrazione a soggetti ed enti privati per gli immobili occupati degli uffici e dai servizi dipendenti.

CONTROLLI E RILIEVI (art. 31 d.lgs. n.33/2013): si è provveduto a pubblicare i rilievi recepiti e non recepiti della Corte dei Conti per l'anno 2017, riguardanti l'organizzazione e l'attività degli uffici dipendenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, tralasciando i rilievi eseguiti dagli organi di controllo interno e dagli organi di revisione amministrativa e contabile, rilevati per le pubblicazioni degli anni precedenti, perché non più richiesti ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

SERVIZI EROGATI: CARTE DEI SERVIZI (art. 10 e 32 d.lgs. n 33/2013): a seguito del processo di riorganizzazione del Ministero (DPCM n. 84/2015) che ha creato il nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, sono in corso le attività di riordino delle competenze degli uffici centrali e territoriali.

Le "carte dei servizi" saranno riviste appena possibile e saranno oggetto di specifica attività di formazione.

ACCESSO CIVICO (art. 5 comma 1 d.lgs. n 33/2013): sono state diffuse agli uffici centrali e periferici le "Linee Guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato", pubblicate sul sito istituzionale, e gli strumenti attuativi sulla materia dell'accesso civico adottati dall'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, invitando gli uffici ad apporre nell'oggetto delle interlocuzioni relative al Registro degli accessi, gli specifici codici di comunicazione indicati nel Foglio di informazione trimestrale, e ad alimentare il Registro online degli accessi utilizzando l'apposito foglio *excel* predisposto dal DAG, in tutti i campi richiesti.

L'Ufficio I del Capo Dipartimento monitora e supporta l'attività degli uffici detentori di dati, informazioni e documenti per semplificare ed agevolare la regolarità del procedimento

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inteso migliorare l'accesso alle informazioni relative agli istituti penitenziari, mirando alla semplificazione e

alla razionalizzazione delle attività di consultazione e, al contempo, alleggerendo gli oneri gravanti sugli operatori deputati all'inserimento dei dati.

In questa direzione si colloca l'iniziativa adottata dal Dipartimento in collaborazione con l'Ufficio Stampa ed informazione del Ministro con riguardo all'area del sito istituzionale dedicata alle schede trasparenza degli istituti penitenziari, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure e la riduzione degli adempimenti di inserimento per i referenti individuati presso ogni struttura. A tal proposito è allo studio dell'Ufficio del Capo Dipartimento la possibilità di prevedere una correlazione tra la corretta corrispondenza dei dati e eventuali riconoscimenti di premialità.

La trasparenza in ambito detentivo sarà altresì accresciuta attraverso l'evoluzione del sistema gestionale SI.CO. che digitalizza il processo autorizzativo per l'acquisto di beni di sopravvitto. In questo modo verranno raccolti i dati sui tempi medi di gestione delle singole pratiche, così da permettere di rilevare un indice di reattività dell'istituto che potrà essere pubblicata nella scheda trasparenza di pertinenza. L'implementazione del SI.CO. sarà attuata inizialmente presso cinque istituti e, successivamente, estesa a tutti gli altri.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il referente dipartimentale ha effettuato il prescritto monitoraggio periodico e la ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito "*Amministrazione Trasparente*", verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le disposizioni fornite dall'ANAC. È stato riscontrato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della totalità dei dati relativi al periodo dall'1 gennaio al 30 settembre 2018, nelle principali sottosezioni della sezione "Trasparenza", alimentate da flussi informatizzati di dati.

Altri Uffici

I Referenti degli **Uffici di diretta collaborazione**, del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** hanno provveduto ad inviare al RPCT l'attestazione che gli adempimenti sono stati compiuti e non sono stati presentati reclami.